

N. R.G. 2018/32398



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ada Favaro, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex ART. 702 bis C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. **32398** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2018**, avente ad oggetto "contratti bancari" e vertente

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P.IVA. XXXXXXXXX), in persona del legale rappresentante p.t., XXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Campanella presso il cui studio è elettivamente domiciliata a XXXXXXXXXXXXX, in via XXXXXXXX in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOC. COOP. (P.IVA. XXXXXXXXX), in persona del presidente del consiglio di amministrazione XXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXXXXXXXX presso il cui studio è domiciliata a XXXX in XXXXXXXX n. XX, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26 giugno 2018, la società XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX ha chiesto di accertare l'erroneità della segnalazione effettuata dalla Banca resistente presso la Centrale rischi della Banca d'Italia e di ordinare la rettifica della predetta segnalazione.

La ricorrente ha dedotto di aver sottoscritto in data 12 gennaio 2018 un atto di riconoscimento di debito nei confronti della banca per l'importo complessivo di euro 409.083,69 – maturato in relazione a due distinti rapporti (un conto corrente e un fido anticipi all'esportazione) - e di aver concordato con la stessa un piano di rientro della durata di 30 mesi, che ha sostenuto di aver puntualmente rispettato. La società XXXXXXXX XXXXX ha precisato che dalla consultazione della Centrale Rischi è risultato che la Banca resistente, anche successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro, ha mantenuto l'azzeramento delle degli importi relativi alle classi di dati "accordato" e "accordato operativo", facendo così emergere uno sconfinamento non corrispondente alla realtà.

La ricorrente ha quindi lamentato l'illegittimità della segnalazione così effettuata presso la Centrale dei Rischi, in quanto recante la classificazione del credito come "sconfinato" e implicante un utilizzo di fondi non autorizzato, non corrispondente al contenuto dell'accordo tra le parti, e ha richiamato a tal fine le istruzioni della Circolare di Banca di Italia n. 139 dell'11.02.1991 e successive modifiche circa l'apposita segnalazione per i crediti oggetto di rinegoziazione.

Si è costituita la compagnia di assicurazione che ha eccepito la correttezza del proprio operato, evidenziando che in data 31 luglio 2017 erano scaduti gli affidamenti concessi alla società XXXXXXXX XXXXX e che, in conseguenza di tale scadenza e della inerzia della ricorrente nel regolarizzare la propria



esposizione debitoria, la BCC Barlassina aveva provveduto alla segnalazione di sconfinamento presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La società resistente ha confermato che in data 12 gennaio 2018 la ricorrente ha sottoscritto un atto di riconoscimento di debito e piano di dilazione e che le parti hanno formalizzato anche un piano di rientro dell'esposizione debitoria, ritenendo tuttavia tale circostanza non idonea ad incidere sulla pregressa segnalazione di sconfinamento.

In via pregiudiziale, parte resistente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Monza, rilevando che entrambi i contratti (conto corrente e contratto quadro di anticipo *export* – sub doc. 8 e 9 di parte convenuta), dai quali sarebbe derivata la illegittima segnalazione, prevedono quale foro competente in via esclusiva quello in cui ha sede la Banca e, quindi, il Tribunale di Monza (avendo la BCC di Barlassina la sede legale a Barlassina in via C. Colombo n. 1\13).

Nel merito, parte resistente ha evidenziato che il piano di rientro concordato tra le parti non ha determinato alcuna novazione dei rapporti originari i quali sono rimasti soggetti alle originarie condizioni contrattuali, ivi inclusa la scadenza degli affidamenti al 31 luglio 2017. In questo contesto, il piano di rientro concordato tra le parti, essendo qualificabile quale accordo di dilazione con pagamento differito di un debito scaduto, non potrebbe incidere sulla segnalazione in Centrale Rischi la quale, pertanto, dovrebbe essere mantenuta come sconfinamento. Secondo l'interpretazione di parte resistente la Circolare di Banca di Italia n. 139 dell'11.02.1991 espressamente prevede che l'estinzione del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo, confermando così la legittimità del comportamento della BCC Barlassina; sarebbe inoltre improprio il riferimento operato da parte ricorrente al concetto di rinegoziazione del credito che riguarderebbe l'ipotesi – diversa da quella verificatasi nella fattispecie concreta – in cui l'affidamento viene ripristinato, con possibilità per il cliente di utilizzare il fido.

2. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano sollevata da parte resistente.

Oggetto della presente controversia, in effetti, non sono i contratti di conto corrente e di fido in relazione ai quali le parti hanno pattuito la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca (cfr., rispettivamente, art. 16 e art. 9 delle condizioni generali di contratto sub doc. 8 e 9 di parte resistente) bensì la segnalazione effettuata dalla BCC Barlassina presso la Centrale dei rischi della banca d'Italia, che parte ricorrente assume essere illegittima. La domanda di rettifica della segnalazione rinviene pertanto la propria *causa petendi* nell'illegittimità della condotta della Banca resistente, riconducibile in quanto tale all'art. 2043 c.c.

Ritenute inapplicabili le citate clausole contrattuali relative al foro esclusivo ed evidenziato che parte resistente non ha contestato la competenza del giudice adito in relazione ai criteri facoltativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ne consegue che l'eccezione deve ritenersi incompleta e, quindi, come non proposta.

3. Tanto premesso, è pacifico che in data 31 luglio 2017 sono scaduti gli affidamenti in precedenza concessi dalla BCC Barlassina alla società XXXXXXXXXXXX e che la BCC Barlassina, in conseguenza della mancata regolarizzazione della esposizione debitoria da parte della ricorrente, ha segnalato lo sconfinamento presso la Centrale dei rischi, azzerando le classi di dati "accordato" e "accordato operativo".

E' altrettanto pacifico che parte ricorrente, con atto sottoscritto in data 12 gennaio 2018, ha riconosciuto l'esistenza del debito nei confronti della BCC Barlassina per l'importo di euro 409.083,69 e ha proposto un piano di rientro, non avente valore novativo, della durata massima di trenta mesi, alle condizioni e con le modalità ivi specificate (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 7 di parte resistente). alcuna contestazione è inoltre sorta in ordine all'accettazione di tale piano di rientro dalla Banca resistente e circa il regolare adempimento, sino alla data di deposito del ricorso, da parte della società XXXXXXXXXXXX s.r.l. rispetto a quanto dettato nel predetto piano.



Pertanto, non è contestata l'esistenza di un debito della società ricorrente nei confronti della banca ma è in corso di regolare esecuzione un piano di rientro dallo sconfinamento preesistente; è del pari incontestata e comunque documentata la segnalazione del nominativo della ricorrente ad iniziativa della banca in termini di sconfinamento rispetto all'accordato (cfr. doc. 2 e 8 di parte ricorrente).

Ebbene, va premesso che gli intermediari devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze e delle modalità di rappresentazione dei fenomeni reali, corrispondentemente alla finalità della Centrale dei rischi che è quella di contribuire a: migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; accrescere la stabilità del sistema finanziario; favorire l'accesso al credito; contenere il sovra-indebitamento. In questa prospettiva gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati, così che la Centrale dei rischi, nel complesso, possa fornire uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito.

Va poi evidenziato che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, recante Istruzioni per gli intermediari creditizi in merito alla Centrale dei rischi (Capitolo II, sezione IV, par. 1 e 2):

- l'accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente;
- l'accordato operativo rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace;
- l'utilizzato rappresenta l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione.

Si intende poi per sconfinamento la *"Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari"* (cfr. Glossario allegato alla citata Circolare)

La circolare citata, inoltre, prevede espressamente che *"Il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate. L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo solo se formalizzate"*, con la ulteriore precisazione che *"Si ha formalizzazione dell'accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente stesso ad una proposta dell'intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l'adeguamento degli importi dell'accordato e dell'accordato operativo"* (Capitolo II, sezione IV, par. 1).

Quest'ultima indicazione mette dunque in rilievo come anche i piani di rientro, se il cliente non è stato segnalato a sofferenza, integrino delle ipotesi di rinegoziazione e determinino il mantenimento della segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo, seppure con adeguamento in base agli importi concordati.

Ciò in quanto in tale ipotesi la segnalazione di uno sconfinamento (conseguente all'azzeramento dell'accordato operativo e alla contestuale indicazione di un importo nella classe di dati 'utilizzato' pari a quanto concordato nel piano di rientro, con un importo via via decrescente in virtù dell'esecuzione del piano medesimo) indica un dato non esatto e non è idonea a rappresentare la realtà del rapporto così come esso è effettivamente.



In effetti, se è vero che il piano di rientro concordato tra il cliente e la banca ha pacificamente carattere non novativo e quindi che il debito originario indubbiamente persiste, non essendo stata modificata la sua fonte, ciò non toglie che, modificando i termini di pagamento preesistenti, il corrispondente credito della banca diviene esigibile solo alle nuove scadenze concordate. Rispetto a tali termini di pagamento la cliente è adempiente e non è quindi esatta la comunicazione al sistema di informazione creditizie che il credito è sconfinato.

In altre parole, in costanza di un piano di rientro in regolare esecuzione, non è conforme alle indicazioni di cui alla Circolare citata n. 139 dell'11 febbraio 1991 la segnalazione di sconfinamento, come effettuata dalla Banca resistente.

Il ricorso va pertanto accolto: accertata la non correttezza, sin dalla sottoscrizione del piano di rientro del 12 gennaio 2018, della segnalazione di sconfinamento della società XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, va ordinata alla BCC Barlassina la rettifica della segnalazione nel senso sopra indicato, con il ripristino e l'adeguamento degli importi dell'accordato e dell'accordato operativo.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37\2018, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta. Considerato che il difensore ha sostenuto di avere anticipato le spese per conto della propria cliente, gli importi liquidati spettano *ex art.93 c.p.c.* all'avv.to Marco Campanella.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda di XXXXXXXXXXXXXXXX e, per l'effetto, dispone che la società Banco di Credito cooperativo di Barlassina società cooperativa proceda alla rettifica della segnalazione di sconfinamento nella Centrale dei rischi sin dal 12 gennaio 2018, adeguando gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo in base a quanto concordato nel piano di rientro;

b) condanna la società Banco di Credito cooperativo di Barlassina società cooperativa s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di euro 286,00 per spese ed euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Marco Campanella ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Si comunichi.

Così deciso a Milano 12 aprile 2019

Il Giudice
Ada Favarolo

